



## **COMUNE DI LIGORNETTO**

---

### **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL TAGLIO E LA POTATURA DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SU AREA PUBBLICA**

---

Ligornetto, il 05.05.1998.

Ris. Mun. No.1560/04.05.1998.

#### **IL MUNICIPIO**

Richiamati:

- l'art. 49, 50 e 51 della Legge sulle strade del 23.03.1983;
- l'art. 107 della Legge Organica comunale del 10.03.1987;
- L'art. 25 e 26 del Regolamento di applicazione alla Legge Organica comunale del 30.06.1987;
- l'art. 153 del Regolamento comunale del 1 gennaio 1992 e successiva modifica del 22 dicembre 1997;

#### **DECRETA:**

- 1) Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali devono provvedere:
  - a) alla potatura dell'erba, delle piante e degli arbusti sporgenti su area pubblica.
  - b) al taglio delle siepi sporgenti sul campo stradale che in ogni modo non devono superare l'altezza di ml. 2 dal livello del sedime stesso.
  - c) al taglio di rami sporgenti su strada pubblica ad un'altezza inferiore di m 4,50 dal livello del campo stradale.
- 2) E' concesso un periodo di 30 giorni a partire dalla data della crescita in giudicato della presente Ordinanza affinché gli interessati possano provvedere alla necessaria manutenzione.

- 3) Trascorsa infruttuosa questa scadenza, i lavori verranno eseguiti dal Comune o da una ditta privata a spese dei singoli proprietari, riservata la procedura di contravvenzione.
- 4) La presente Ordinanza è pubblicata agli albi per un periodo di 15 giorni a partire dal 7 maggio 1998.
- 5) Durante il periodo di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato.

**Per il Municipio**

Il Sindaco:                      Il Segretario:  
*Fernando Caimi*                      *Raffaele Bianchi*